

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1988

Modifica dell'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione giornalistica, concernente deroga a favore dei soci delle cooperative di giornalisti nell'accesso alla professione

ONOREVOLI SENATORI. – È noto che l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo, insieme ad alcuni dell'America latina ed a pochi esempi regionali europei, come quello della Catalogna spagnola, che regolamenti l'accesso e l'attività della professione giornalistica con un pubblico albo professionale. La materia, regolamentata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, è molto controversa tra gli stessi addetti ai lavori e vanno sempre più rivalutandosi le teorie di un grande giornalista, Luigi Einaudi, che contro l'esistenza degli albi professionali in questo campo ha scritto parole ancora attuali.

I liberali sono stati sempre molto perplessi su questa delicata materia e seguono con attenzione il movimento di opinione «revisionista» della legislazione del 1963 che è in corso nel Paese e tra gli stessi giornalisti, in

particolare tra i giovani, pubblicitari specialmente, per le difficoltà che essi incontrano nell'accesso al «professionismo» a causa degli ostacoli costituiti dall'articolo 34 della citata legge n. 69 del 1963. Questo articolo prevede la presenza di almeno quattro redattori professionisti per «fare» un praticante, secondo una concezione restrittiva e sostanzialmente di cooptazione corporativa che, in pratica, mette le chiavi di accesso alla professione in mano all'editore.

Questo stato di cose deve essere modificato ed il Consiglio regionale del Piemonte si è reso promotore del disegno di legge n. 777 del Senato, comunicato alla Presidenza il 18 gennaio 1988, che prevede la riduzione da quattro a uno dei redattori necessari per «fare» un praticante.

Anche se si muove nella stessa logica della legge del 1963, questo disegno di legge è la dimostrazione di come, in attesa di una completa revisione o, come qualcuno auspica, dell'abolizione della legge del 1963 (in tal caso la disciplina della professione potrebbe, con maggior aderenza all'articolo 21 della Costituzione, essere restituita al sindacato di categoria, come avveniva prima della legge istitutiva dell'Ordine), qualche cosa occorra cambiare, in particolare per ciò che concerne l'accesso alla professione.

Negli ultimi anni sono sorte, anche se non numerose e non sempre vitali, alcune cooperative di giornalisti che, con la loro attività, hanno superato la dialettica editore-giornalista in quanto i soci di esse sono contemporaneamente datori e prestatori di lavoro. Non si può quindi negare a queste cooperative la funzione, che esse di fatto esercitano, di preparare anche le nuove leve di giornalisti. I giovani che di esse sono soci compiono cooperativisticamente, remunerato secondo la legislazione cooperativa vigente nel nostro Paese, un effettivo praticantato professionale che non può essere riconosciuto legalmente.

Questo disegno di legge, con il suo articolo unico, tende appunto ad evidenziare questa figura nuova del giornalista cooperatore, un giornalista di fatto, come con recente sentenza ha riconosciuto la Corte costituzionale, che esercita la sua professione con maggior libertà e minor condizionamento di tutti gli altri.

Il disegno di legge evidenzia questa figura e ipotizza con molta severità - deve trattarsi cioè di cooperative di giornalisti operanti ininterrottamente da oltre dieci anni - un accesso alla professione in deroga a ciò che è stabilito dall'articolo 34 della legge del 1963.

Il disegno di legge, che amplia ciò che è proposto da quello precedentemente presentato al Senato con il n. 777 dalla regione Piemonte, merita quindi attenzione, in quanto intende contribuire a risolvere un problema urgente che interessa molti giovani e che non può essere rinviato alla revisione generale della legge del 1963.

Con queste premesse mi auguro che gli onorevoli senatori, sensibili alle istanze dei tempi nuovi e in particolare a quelle dei giovani, vogliano valutare con obiettiva benevolenza il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In parziale deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la pratica giornalistica può svolgersi anche presso le cooperative di giornalisti, costituite ed ininterrottamente funzionanti da almeno dieci anni, editrici di giornali quotidiani o di agenzie quotidiane di stampa o di stazioni radiotelevisive con notiziario quotidiano, anche se in esse non siano presenti quattro giornalisti professionisti redattori ordinari.

2. Per i giornalisti pubblicisti, soci di cooperative tra giornalisti, costituite ed ininterrottamente funzionanti da più di dieci anni, aventi le caratteristiche editoriali di cui al comma 1, il passaggio automatico nell'elenco professionale dell'Ordine avviene, su domanda dell'interessato, quando è documentata la sua appartenenza alla cooperativa da almeno un triennio e la partecipazione remunerata all'attività della stessa.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che non siano in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.